MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

Art. 5

Agevolazioni contributive per i contratti di formazione lavoro

L'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti da imprese artigiane e da quelle ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. L'agevolazione suddetta trova altresi' applicazione nei confronti dei contratti di formazione che verranno stipulati da imprese non artigiane nel restante territorio nazionale, purche' conformi agli standards formativi determinati dalla regione con riferimento alla durata rapportata alla qualificazione da conseguire, alle ore teoriche di formazione, alla gestione dell'attivita' formativa anche tramite convenzione, alla certificazione pubblica, sentita la commissione regionale per l'impiego. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento.

Versione in vigore dal 31 maggio 1988, non più in vigore dal 27 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-5-agevolazioni-contributive-per-i-contratti-di-formazione-lavoro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it